**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144

Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il

mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma

dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157)

(GU n.214 del 15-9-2015)

Vigente al: 14-11-2015

Titolo I  
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22

luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri

effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per il

conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato

che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di

cui all'articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio

nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto

dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata

dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo

di specialista senza averlo conseguito.

Art. 3

Settori di specializzazione

1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu'

di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell'ambiente;

e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell'esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e

dell'assistenza sociale;

p) diritto dell'Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell'informatica.

Art. 4

Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni

1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3

puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della

giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5

Elenchi degli avvocati specialisti

1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma

dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n.

247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di

specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al

pubblico anche tramite consultazione telematica.

Titolo II  
Conseguimento del titolo

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei

settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato

deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine

d'appartenenza che, verificata la regolarita' della documentazione,

la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Puo' presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i

corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato

una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi

dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della

domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa

dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in

violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della

domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la

domanda puo' contenere la rinuncia al titolo di specialista gia'

conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il

Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un

colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.

5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda

senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del

titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai

fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione

nell'elenco di cui all'articolo 5.

Art. 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione

organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n.

240 degli ambiti di giurisprudenza delle universita' legalmente

riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero

dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi di specializzazione

non possono avere inizio se non e' stata verificata la conformita'

dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente

regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La

verifica di cui al presente comma e' svolta dal Ministero della

giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente

di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione

permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari

nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio

nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche

di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La

commissione elabora le linee generali per la definizione dei

programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle

migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione

permanente non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico

dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della

commissione ha durata quadriennale. La commissione e' presieduta da

uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a

maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del

presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale

forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le

articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare

il conseguimento di una formazione specialistica orientata

all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il

Consiglio nazionale forense puo' stipulare le convenzioni anche

d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente

rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della

legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni

d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente

rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della

legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di

un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da

una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni

di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti

o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico

delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale

il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresi',

l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di

cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai

commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.

Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del

corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali

elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al

comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna

di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i

professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati

di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti

le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno

la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole

materie non giuridiche, il cui carico non potra' superare un quinto

del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno

decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal

comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e

assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto

svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le

lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con

modalita' telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce

la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento

delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti

di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione

per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai

partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico,

determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire

esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e

docenza nonche' delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse

quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformita' ai

seguenti criteri:

a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;

b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo

docente;

c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per

cento della durata del corso;

e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di

ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di

preparazione del candidato.

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), e' valutata da una

commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno

due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al

comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Art. 8

Comprovata esperienza

1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito anche

dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli

avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo,

prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di

specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di

documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che

l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali

fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici

per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli

affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e

necessitano di un'analoga attivita' difensiva.

Titolo III  
Mantenimento del titolo

Art. 9

Disposizioni comuni

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione

nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio

dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione

permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10

ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense

della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non

vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato

deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10

Aggiornamento professionale specialistico

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine,

d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente

rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della

legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi

di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato

deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo

a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di

specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel

triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11

Esercizio continuativo della professione

nel settore di specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere mantenuto anche

dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo

assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei

settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la

produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale,

comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi

professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno

pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene

conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche

e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.

Titolo IV  
Revoca del titolo

Art. 12

Revoca del titolo

1. Il titolo di avvocato specialista e' revocato dal Consiglio

nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio

dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa

dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in

violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua

ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e

della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su

segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar corso al

procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei

casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del

settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio

nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine per

la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto

dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura

del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la

revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Titolo V  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio

nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato,

costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal

Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e puo' delegare uno o piu'

componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti

l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di

frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione

specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12,

organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo

articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli

dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche

maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera

s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al Consiglio

nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista

previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e

alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede

una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui

all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che

hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i

requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di

entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non

ancora concluso.

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, addi' 12 agosto 2015

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,

reg.ne prev. n. 2293